

ATTO N. 1102

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 84 del 6.2.2002)

*“Istituzione e disciplina della figura professionale dell’operatore socio-
sanitario”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 15.2.2002*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 18.2.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/02/2002 n. 84

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente		X
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore		X
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore	X	
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore		X
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DE SALVO DOMENICO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali avente per oggetto: "Istituzione e disciplina della figura professionale dell'operatore socio-sanitario";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Istituzione e disciplina della figura professionale dell'operatore socio-sanitario", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore alla Sanità di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:



IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: "Istituzione e disciplina della figura professionale dell'operatore socio-sanitario"

RELAZIONE

L'invecchiamento progressivo della popolazione e l'evoluzione della domanda assistenziale socio-sanitaria ha posto l'esigenza di adottare politiche tese allo sviluppo di figure professionali in grado di soddisfare le esigenze del cittadino – utente.

Il provvedimento del 22 febbraio 2001, siglato in sede di Conferenza Stato – Regioni tra il Ministero della Sanità, il Ministero della Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ha individuato nel profilo unico dell'operatore socio-sanitario la figura in grado di coniugare i due aspetti sociale e sanitario.

Tale accordo risponde all'esigenza di istituire a livello nazionale una specifica figura professionale adeguata ai bisogni di assistenza dell'utenza, dimostrando maggior attenzione ed interesse per il cittadino con problemi di salute di natura assistenziale.

La professionalità dell'operatore socio-sanitario è assicurata da un percorso formativo specifico che prende in considerazione tutti gli aspetti della persona: dall'assistenza diretta ed aiuto domestico – alberghiero, agli interventi igienico-sanitari e di carattere sociali, fino al supporto gestionale, organizzativo e formativo.

L'istituzione di tale figura rappresenta il superamento operatore tecnico dell'assistenza. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del personale del comparto sanità, sottoscritto il 20 settembre 2001, prevede al Titolo II, capo I, art. 4 che il profilo di OTA è considerato ad esaurimento con l'istituzione, nelle dotazioni organiche di ciascuna azienda, del profilo dell'operatore socio-sanitario.

Infatti l'OTA come operatore deputato ad assicurare le attività di trasporto e di

confort alberghiero non ha potuto rispondere pienamente alle esigenze di trasformazione della risposta assistenziale che richiede competenze più qualificate soprattutto nelle attività di assistenza di base, come quelle legate ai bisogni primari, fisiologici e relazionali che si devono soddisfare anche presso il domicilio della persona assistita.

L'istituzione di tale figura permette alla Regione dell'Umbria di avviare un percorso formativo che riguarda la riqualificazione sia degli operatori con qualifica OTA che degli operatori sociali addetti all'assistenza domiciliare.

Ciò permetterà di rafforzare l'assistenza socio-sanitaria, oggi spesso in difficoltà per la mancanza di personale infermieristico e di dare risposte concrete alle richieste di personale adeguato che provengono dalle nostre strutture, pubbliche e private.

Il seguente disegno di legge è composto da 10 articoli.

L'art. 1 istituisce la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

L'art. 2 riguarda la programmazione regionale di formazione dell'operatore socio-sanitario e l'attivazione dei corsi individuando gli enti gestori.

L'art. 3 determina i contesti operativi e relazionali nei quali l'operatore socio-sanitario svolge la sua attività.

L'art. 4 concerne i requisiti di accesso ai corsi di formazione per O.S.S..

Gli artt. nn. 5, 6 e 7 riguardano le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le materie di insegnamento e l'esame finale e il rilascio dell'attestato di operatore socio-sanitario.


L'art. 8 riguarda il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi in relazione all'acquisizione dell'attestato di operatore socio-sanitario.

L'art. 9 demanda alla Giunta regionale l'adozione di norme regolamentari riferite alle attività, alle competenze e alle materie di insegnamento dei corsi.

L'art. 10 prevede, al comma 1, il riconoscimento, ai fini dell'applicazione dell'art. 8, dei corsi autorizzati dalla Regione, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 2 prevede che il profilo di operatore addetto all'assistenza - OTA è ad esaurimento dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 3 stabilisce il periodo entro il quale devono essere emanate le norme regolamentari.



Disegno di legge: "Istituzione e disciplina della figura professionale dell'operatore socio-sanitario."



Art. 1.

(Istituzione della figura professionale)

1. E' istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

2. L'operatore socio-sanitario, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Art. 2.

(Formazione)

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 95, comma 1, lettere a) e g) della legge regionale 2 marzo 1999, n.3, provvede alla programmazione dei corsi e alle attività didattico-formative relative all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.

2. La Giunta regionale determina, con il piano annuale di formazione degli operatori della sanità, in attuazione del piano sanitario regionale, l'attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale.

3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati, con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche e dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n.69 e successive modifiche.

Art. 3.
(Contesti operativi e relazionali)

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività:

a) in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo residenziale e semiresidenziale, in ambito ospedaliero e al domicilio dell'utente;


b) in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

2. In particolare gli operatori socio-sanitari esplicano :

a) assistenza diretta ed aiuto domestico, alberghiero;

b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.



Art. 4.
(Requisiti di accesso)

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 5.
(Organizzazione didattica)

1. La didattica è strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e comprende:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario hanno durata non inferiore a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a mille.

3. In aggiunta al corso di qualificazione di base, la Giunta regionale attiva moduli di formazione integrativa, miranti a specifiche utenze e specifici contesti operativi.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, programma corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.



Art. 6.

(Materie di insegnamento e tirocinio)

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'articolo 5, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

- a) socio-culturale, istituzionale e legislativa;
- b) psicologica e sociale;
- c) igienico-sanitaria;
- d) tecnico-operativa.

2. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura dell'operatore socio-sanitario.

Art. 7.

(Esame finale e rilascio dell'attestato)

1. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame costituita dalla Giunta regionale.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze indicato nel provvedimento regionale di attivazione del corso.

3. Il provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei partecipanti.

4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla Regione attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Art.8.
(Titoli pregressi)

1. La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.



Art. 9.
(Norme regolamentari attuative)


1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari riferite alle attività, alle competenze e alle materie di insegnamento dei corsi.

Art. 10.
(Norme transitorie)

1. La frequenza, con esito positivo, di corsi autorizzati dalla Regione Umbria per la formazione di operatori che svolgono la loro attività nel campo sociale, assistenziale e sanitario, ed espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al provvedimento del 22 febbraio 2001 siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra Ministero della Sanità, Ministero della Solidarietà sociale, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è valutata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza - OTA è ad esaurimento. Dalla stessa data i posti di OTA, vacanti o resisi vacanti nella dotazione organica di ciascuna azienda sanitaria, non possono essere coperti e vanno riconvertiti nel profilo professionale di operatore socio-sanitario.

3. In sede di prima applicazione le norme di cui al comma 1, dell'articolo 9 sono emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge



REGIONE DELL'UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo



Prot. n° 415

Perugia, 14 FEB. 2002

Al Direttore alla Sanità e
Servizi sociali
Dott. Domenico De Salvo
Sede

OGGETTO: Disegno di legge: "Istituzione e disciplina della figura professionale dell'operatore socio-sanitario."

Con riferimento alla Sua del 28 novembre 2001 prot. 15493/III, si comunica che il Comitato legislativo nella seduta del 07 gennaio 2002 ha espresso parere favorevole sul disegno di legge indicato in oggetto, nel testo che si allega in copia, modificato, d'intesa con la rappresentante di Codesta Direzione, Dott.ssa Alesiana Coltorti, in base alle indicazioni del Comitato.

Cordiali saluti.

Avv. *Marco Rufini*

Allegato: come nel testo

DF/si
Par De Salvo Operatore.doc

Perugia, li **14 FEB. 2002**
Per copia conforme
all'originale.



L DIRIGENTE

Coltorti
15.1.02
in